



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario N. 5 del 17.02.2011

OGGETTO:

**SERVIZI PUBBLICI: GESTIONE VERDE – MANUTENZIONE
STRADE – SEGNALETICA STRADALE E NEVE – ARREDO URBANO
– DETERMINAZIONI -.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto prefettizio in data 2 dicembre 2010, prot. n. 13.4/201000936 Gab. AREA II REL, con cui la **Dott.ssa Francesca Iacotini** viene nominata Commissario Straordinario per l'Amministrazione di San Giuliano Milanese;

Precisato che con tale decreto al Commissario sono attribuiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, lett.e) e g) del D.Lgs. del 18/08/2000 N. 267, trattandosi di materia relativa alla concessione di servizi in capo a società partecipate;

Premesso che con delibera Commissario prefettizio G.C. n. 199 del 21.12.2010 è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate dal Comune di San Giuliano Milanese, tra cui Genia spa, ai sensi della L.n.244/2007

Che con medesimo atto gli affidamenti riguardanti i servizi pubblici locali a rilevanza economica a Genia spa sono stati dichiarati non conformi ai principi dell'"in house" come previsto dalla normativa riguardante il periodo transitorio come prevista dall'art.23 bis DL112/2008,

Che pertanto le gestioni hanno trovato scadenza "ope legis" al 31/12/2010;

Che sul punto ci si riservava di assumere ogni ulteriore delibera;

Richiamato, per quanto riguarda il tema della conformità delle gestioni ai principi dell'affidamento "in house" :



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

- la Relazione sulla verifica amministrativo-contabile in data 31.12.2006 dell'Ispettorato Generale di Finanza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, depositato agli atti – capitolo IV servizi pubblici locali di rilevanza economica - , che sul tema sintetizza " l'analisi condotta in merito al rapporto tra Comune di San Giuliano e Genia spa fa dubitare quindi che essa integri gli estremi richiesti dalla giurisprudenza amministrativa per configurare il controllo analogo e mette in discussione la legittimità degli affidamenti in essere"

Rilevato infatti che la nozione di "controllo analogo" deriva da una evoluzione della giurisprudenza comunitaria e amministrativa ad oggi ormai consolidata;

- che secondo la giurisprudenza comunitaria (sentenza della Corte di giustizia 18 novembre 1999, in Causa C-107/98, Teckal) per un legittimo affidamento in house è necessario che l'Amministrazione eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi e che il soggetto affidatario deve svolgere la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza.
- che in ragione del "controllo analogo" e della "destinazione prevalente dell'attività", l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa.
- che, per la sussistenza del requisito, risulta necessaria la presenza di strumenti di controllo dell'ente pubblico più intensi di quelli previsti dal diritto civile, dovendo questo poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza assembleare con la naturale conseguenza che il consiglio di amministrazione di una S.p.A. in-house non deve avere rilevanti poteri gestionali, e l'ente abbia la possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società" (sentenza della Corte di giustizia 10 settembre 2009, in Causa C- 573/07, Sea, punto 65)
- che il controllo esercitato dall'Amministrazione deve essere tale da consentire di influenzare le decisioni della società controllata presupponendo quindi che l'ente controllante eserciti un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, di modo che il primo sia in grado di dettare le linee strategiche e di influire in modo effettivo ed immediato sulle decisioni dell'affidatario. Occorre, cioè, che tra l'ente controllante e la e la società controllata sussista una relazione equivalente ad una relazione di subordinazione gerarchica, che si verifica in presenza di un controllo gestionale e finanziario stringente del primo sul secondo (Consiglio di Stato, sez. V, 31 marzo 2009, n. 5082; Consiglio di Stato, sez VI, 3 aprile 2007, n. 1514).
- che l'impresa non deve aver acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell'ente pubblico - precarietà che può, altresì, rinvenirsi nell'avvenuto ampliamento dell'oggetto sociale, nell'espansione territoriale dell'attività della società-e che le prestazioni della società controllata siano



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

sostanzialmente destinate in via esclusiva all'ente locale controllante, (sentenza Corte di giustizia 1 maggio 2006, in Causa C-340/06, Carbontermo e Consorzio Alisei, punto 36) verificando il rispetto di tale condizione alla luce di tutte le circostanze, sia quantitative, sia qualitative, che costituiscono indici sicuri di riferimento, quali ad es. il fatturato, o la rilevanza dell'attività prestata nei confronti di altri soggetti.

Atteso che l'Ente non risulta avere provveduto ad adeguare i propri strumenti gestionali al fine di garantire tale requisito, come risulta – da ultimo - dalla delibera G.C. n. 179 del 9.11.2010 in cui la Giunta Comunale ha preso atto dell'attività istruttoria svolta dagli uffici sul tema del controllo analogo in relazione alle proposte di modifica allo Statuto di Genia spa presentate dalla Commissione consiliare Affari Istituzionali, su impulso della Commissione consiliare d'indagine istituita su Genia spa a causa delle rilevanti criticità economico-finanziarie della società stessa;

Considerato che, in conseguenza della deliberazione n.199/2010 sopra citata, si assiste dal 1/1/2011 ad una temporanea gestione di fatto dei servizi pubblici al solo fine di garantire la continuità degli stessi a tutela del pubblico interesse e nei limiti delle more delle dei complessi processi di riorganizzazione anche gestionale interna dell'ente locale;

Ribadito che il Comune è obbligato ad informare la propria azione a principi di efficacia, efficienza ed economicità, oltre che di legittimità;

Ritenuto quindi necessario, al fine di dare certezza al processo di internalizzazione dei servizi pubblici secondo i principi sopra esposti, definire la data del **1.04.2010** quale limite formale massimo per la chiusura della **1 fase di internalizzazione riguardante il passaggio delle seguenti gestioni dei servizi pubblici in capo fino al 31.12.2011** a Genia spa - gestione verde pubblico - gestione strade manutenzione e segnaletica stradale e neve - gestione arredo urbano, riservandosi di concordare con gli uffici competenti il completamento del processo avviato;



visita la
CORREZIONE

2011

2010

Ritenuto, infine, precisare gli aspetti relativi al personale impiegato dalla società nei servizi oggetto di "internalizzazione" come segue:

- si tratta di risoluzione di rapporti ope legis per cui la causa principale è nella nuova scelta legislativa che obbliga Comune e Società al rispetto delle disposizioni di legge;
- la giurisprudenza consolidata dalla Corte dei Conti esclude per il Comune l'obbligo di reintegro del personale e sottolinea il divieto di instaurare rapporti di pubblico impiego in assenza di procedure selettive pubbliche e in deroga ai "tetti" (numerici e di spesa) fissati con le c.d. manovre di contenimento della spesa per il personale (da ultimo D.L. 78/2010);
- la Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia con delibera in data 5.11.2009 depositata agli atti ha definitivamente precisato che "per la società a prevalente



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

partecipazione pubblica tale obbligo sussiste a condizione che vi sia stato trasferimento di personale al momento della costituzione della società o dell'affidamento indiretto del servizio alla medesima e sia stato previsto, a norma di Statuto o di Regolamento di servizio, ovvero mediante un protocollo di intesa tra l'amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali di settore, il reintegro nel ruolo del Comune in caso di scioglimento della società o di parziale reinternalizzazione dei servizi pubblico locali”;

d) la circostanza che nessuno dei servizi affidati a GENIA sia stata accompagnata da trasferimenti di personale comunale ai sensi della normativa di settore e in particolare l'art.31 del D.Lgs. 165/2001.

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato così come previsto dall'art. 49, I° comma, del D.lgs. 267/00;

DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, a stabilire la data del **1.04.2011** quale limite formale massimo per la chiusura della 1 fase di internalizzazione riguardante il passaggio delle seguenti gestioni dei servizi pubblici in capo fino al 31.12.2010 a Genia spa - gestione verde pubblico - gestione strade manutenzione e segnaletica stradale e neve - gestione arredo urbano, riservandosi di concordare con gli uffici competenti il completamento del processo;
2. di dare atto che le procedure di “esternalizzazione” dei servizi a Genia SPAnon hanno comportato il contestuale trasferimento di dipendenti comunali;
3. di demandare al Segretario Generale ed ai Dirigenti competenti l'attuazione del presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente atto a Genia spa.

Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



San Giuliano Milanese

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.5
IN DATA 17.02.2011**

OGGETTO:

**SERVIZI PUBBLICI: GESTIONE VERDE – MANUTENZIONE STRADE –
SEGNALETICA STRADALE E NEVE – ARREDO URBANO – –
DETERMINAZIONI -.**

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00.

Il sottoscritti, in qualità di Dirigente del Settore Affari Generali e Dirigente Settore Tecnico esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, esprimono il sottoscritto parere **favorevole** per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

La proposta, in coerenza con la delibera di G.C. n.199/2010, evidenzia l'assenza di un controllo analogo coerente con i principi della giurisprudenza come confermato dai comportamenti della società che ha operato in piena autonomia e nella generale consapevolezza della necessità di disciplinare i rapporti in modo più sistemico. Si riporta in proposito l'art.12 del contratto n.440/2008 relativo alla concessione strade comunali e segnaletica stradale che così dispone:

"Le modalità di indirizzo e controllo dovranno essere coordinate ed essere conformi alle disposizioni in cui al documento relativo al controllo analogo che sarà approvato con apposito provvedimento amministrativo da parte dei competenti organi del Comune di San Giuliano Milanese".

Ciò premesso,

Vista la relazione del gruppo di lavoro depositata agli atti del Comune in data 12.07.10 di cui si richiamano integralmente le argomentazioni.

Vista la relazione in tema di economicità di alcuni servizi elaborata dagli uffici ed in fase di definitivo deposito.

Dato atto che la "strategia", sia pur nei ristretti ambiti tracciati dalla normativa, non è rilevante ai fini dell'espressione del parere tecnico

San Giuliano Milanese, li 17.02.2011

Il Segretario Generale
D.sa Nicolina BASTA

Il Dirigente del Settore Tecnico

Arch.Roberto CORRADI



San Giuliano Milanese

Letto, firmato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott.ssa Francesca Iacotini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Nicolina Basta

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

- Che la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-02-11
come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/00;

E' divenuta esecutiva il _____ dopo 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Nicolina Basta